



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Merito Civile e al Valor Militare

Città della Disfida

ORDINANZA SINDACALE n. 70513 del 23/DIC/15

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di festeggiare le ricorrenze anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento nel periodo di fine anno;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplosive in particolare in danno di autovetture, cassonetti per la raccolta dei rifiuti sia differenziata che indifferenziata ecc.;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli anche a rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento, lesioni agli organi di senso o la morte per ustioni e bruciature;
- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi anche alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- negli anni a poco sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- la cronaca degli ultimi anni ha invece messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Merito Civile e al Valor Militare

Città della Disfida

ORDINANZA SINDACALE n. 70513 del 23/12/15

simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro

- uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Considerato che:

- nell'ambito di riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 novembre scorso è stata evidenziata la necessità di assicurare la sicurezza pubblica anche attraverso un'azione coordinata e congiunta di ogni istituzione, oltre alla continua e costante azione svolta dalle Forze dell'Ordine e dalle Polizie Locali;

Rilevato pertanto che:

- occorre regolamentare la vendita al pubblico e l'uso di prodotti pirotecnici durante il periodo delle festività natalizie al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

Dato Atto che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone, in particolare in prossimità delle scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura anche ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, che si sta facendo uso di artifici esplodenti, che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico, impedire la fruibilità di particolari aree e determinare il peggioramento della qualità urbana;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Merito Civile e al Valor Militare
Città della Disfida

ORDINANZA SINDACALE n. 70513 del 23/01/15

Atteso che l'Amministrazione Comunale, d'intesa con i Comuni di Andria e Trani intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini, coinvolgendo tutte le forze di Polizia presenti sul territorio;

Visto l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n° 125 avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, amplia la potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17.06.2014;

Visto il T.U.L.P.S. ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di materiale esplodente;

Visti l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00;

Vista la L. 24.11.81 n°689;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Merito Civile e al Valor Militare
Città della Disfida

ORDINANZA SINDACALE n. 70513 del 23/12/15

Visto l'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979;

Visto L'art. 659 c.p.;

Dato atto della preventiva informazione al Sig. Prefetto della Provincia Barletta – Andria – Trani, trasmessa a p.e.c. (prefettura.prefbt@pec.interno.it) il 22 dicembre 2015 secondo quanto disposto dal c. 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267;

ORDINA

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dal giorno 23 dicembre 2015 e fino al 10 gennaio 2016 di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla cat. 2 nei limiti di cui all' art. 1 del DM Interno del 04.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17.06.2014 e cat. 3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, esclusi i cosiddetti petardini da ballo di cui all'Allegato I, lettera A, numero 1, punto iv della Direttiva sopra menzionata;
2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 24 e 25 dicembre e fra 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 24 e 25 dicembre e fra 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
4. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;
5. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Merito Civile e al Valor Militare
Città della Disfida

ORDINANZA SINDACALE n. 70513 del 23/12/15

6. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino al 31 gennaio 2016, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

AVVERTE

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da €. 25,00 a €. 500,00, **pagamento in misura ridotta €. 50,00** a carico dei contravventori, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n°689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

Agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR Puglia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.).

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici.

Barletta, 23 dicembre 2015

IL SINDACO
Pasquale CASCELLA

